

L'assegnazione delle classi in tribunale

Maria Concetta Grassadonio

13-03-2004

Vi invio copia della sentenza in oggetto che mi ha reso giustizia di quanto sostenuto contro la Dirigente scolastica della mia Scuola, che mi ha assegnato classi diverse da quelle avute in precedenza con un provvedimento dichiarato illegittimo dal Giudice del Lavoro di Agrigento.

*Maria Concetta GRASSADONIO,
docente IPSSARCT "G.Ambrosini" Favara (AG)*

[Qui il documento originale](#), di cui riportiamo di seguito unio stralcio (ndr):

*... Ora, dal verbale del **collegio dei docenti** citato si evince che in quella sede il dirigente scolastico ha **"informato i docenti"** che ai fini dei criteri dell'attribuzione delle cattedre si sarebbe tenuto conto, nei limiti del possibile, della continuità didattica, non sottovalutando l'iniziativa della rotazione, anche se non forzata, ai fini del buon andamento didattico-educativo dell'istituto e del miglior utilizzo delle risorse interne; successivamente il **consiglio di istituto**, nella seduta dell'8/9/00, ha accolto all'unanimità le "proposte fatte dal collegio dei docenti e dal dirigente scolastico per quanto concerne la formazione delle classi e l'assegnazione delle cattedre".*

Ritiene il giudice che tale modus procedendi sia in violazione del disposto dell'art. 396 c.2 lett. d) del d.lgs.n.297/94 che prevede che al personale direttivo, quale è il dirigente scolastico, spetta, tra l'altro, di procedere alla formazione delle classi ed all'assegnazione ad esse dei singoli docenti sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto, ai sensi dell'art. 10 c.4 del d.lgs. citato, e delle proposte del collegio dei docenti formulate ai sensi dell'art.7 c.2 lett.b) del d.lgs.

*Infatti la norma prevede, in successione temporale e logica, che l'assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti. Ma nella fattispecie, invece, risulta che il collegio dei docenti sia stato investito della questione dell'assegnazione dei docenti alle classi a giugno 2000, peraltro in un anno scolastico diverso da quello rispetto al quale le sue eventuali proposte avrebbero dovuto avere effetto, e cioè **prima** del consiglio di istituto del settembre 2000, che avrebbe dovuto invece prima stabilire i criteri generali sulla base dei quali il collegio dei docenti avrebbe dovuto fare, poi, le sue proposte, tenuto conto di tali criteri (vd. art. 7 c.2 lett.b d.lgs.n. 297/94).*

Inoltre non può non rilevarsi che, in realtà, il collegio dei docenti non ha effettuato alcuna proposta al riguardo in quanto, come sopra rilevato, dal verbale risulta solo che il dirigente scolastico ha "informato i docenti" che, ai fini dei criteri dell'attribuzione delle cattedre, si sarebbe tenuto conto, nei limiti del possibile, della continuità didattica, non sottovalutando l'iniziativa della rotazione, anche se non forzata, ai fini del buon andamento didattico-educativo dell'istituto e del miglior utilizzo delle risorse interne. Inoltre non può non rilevarsi che, sebbene non possano ritenersi direttamente applicabili al provvedimento impugnato le norme previste dalla L.n.241/90 in materia di procedimento e atto amministrativo in quanto nella fattispecie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, come sopra evidenziato, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico - giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Ciò vale soprattutto se si evidenzia che la rotazione nell'assegnazione delle classi effettuata a carico della ricorrente appare non consensualmente disposta e, quindi, di per sè non aderente al criterio della rotazione "non forzata" che lo stesso dirigente scolastico ha comunicato al collegio dei docenti come criterio da utilizzare nell'assegnazione delle classi ai docenti (criterio che curiosamente non risulta essere stata riprodotto nella medesima formulazione nel successivo verbale del consiglio d'istituto, sebbene fosse rilevante nelle sue possibili conseguenze applicative nei confronti dei destinatari, verbale nel quale, per il resto, risulta invece riprodotta quasi testualmente la medesima frase riportata sul punto nel verbale del collegio dei docenti) e, perciò, ancor di più bisognosa di adeguata motivazione....

COMMENTI

Raffaele MAURO - 14-03-2004

Nel mio Istituto l'ultimo Dirigente Scolastico, avendo chiesto qualche anno fa al Collegio Docenti indicazioni circa l'attribuzione delle cattedre ed avendo avuto richiesta di tener conto della continuità didattica e dell'anzianità di servizio, ha promesso che ci avrebbe fatto digerire invece la discontinuità e non avrebbe tenuto conto dei docenti in pre-pensionamento. Di fatto una docente che si era rivolta al sindacato si è vista ricevere un trattamento "particolare". In situazioni del genere esistono poche possibilità: trasferirsi, se possibile, oppure accettare un prepensionamento forzato o forse altro, ma ricorrere al tribunale per banali questioni di mobbing all'interno di una scuola (chiamiamole col loro vero nome queste cose) mi pare troppo!

Raffaele MAURO